



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

19/2013 R.G. Procura Federale Fibis

02/2014 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibis

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

– il tesserato Sig. STAFFICI AMEDEO, tesserato Fibis presso comitato provinciale di Perugia;

per rispondere della violazione della violazione degli artt. 1 e 14 del reg. Giustizia Fibis, avendo lo stesso conversato con il giocatore Tinti Gabriele, conversazione avvenuta in data 16.09.2013, secondo il quale il deferito avrebbe proferito le seguenti parole "Locchi Mauro che giocherà con la tua squadra quest'anno ha già litigato con altri 3 giocatori di Perugia perché vuole tutti i soldi del rimborso spese ed agli altri non gli vuole lasciare nulla o molto poco", così rilasciando comunicazioni dense di giudizi e rilievi lesivi del prestigio, della reputazione del Sig. Locchi Mauro, tesserato e dirigente Fibis;
Fatti commessi in Perugia in data 16.09.2013.

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione del tesserato Locchi Mauro, nella quale si lamentava il comportamento denigratorio posto in essere dal deferito. La Procura trovava riscontro a quanto lamentato dal Locchi nelle dichiarazioni del tesserato Tinti Gabriele.

All'udienza del 7 marzo 2014 si presentava l'incolpato.

Lo stesso ammetteva che in una circostanza parlando con Tinti Gabriele, dopo aver sentito che il Sig. Locchi avrebbe operato le divisioni dei rimborsi, ebbe a dire testualmente: "ah...divisione equa...". L'incolpato precisava che la frase era stata pronunciata in un contesto scherzoso, nel quale egli aveva istintivamente dubitato della correttezza del Sig. Locchi.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 15, mentre il tesserato si rimetteva a giustizia.

Motivazione

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione contestatagli.

Tuttavia, alla luce della sostanziale ammissione dei fatti, della corretta e contenuta partecipazione processuale del tesserato, della non particolare gravità del fatto, ritiene di poter applicare la sanzione più mite della ammonizione, reputando che lo stesso si asterrà in futuro da condotte recidivanti.

PQM


la Commissione Giustizia e Disciplina


- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui agli artt. 1 e 14 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **STAFFICI AMEDEO**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della ammonizione.


Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 4 aprile 2014

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv.  Bruzzese
I consiglieri

Avv.  Locamo

Avv.  Fabbri